



## **Regione Umbria**

**LINEE GUIDA REGIONALI**  
per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle  
abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari rivolte ai  
Soggetti richiedenti l'abilitazione, alle Aziende  
Sanitarie Locali, agli Enti formatori  
e alle Commissioni d'esame.  
Aggiornamento e revisione della DD n. 2372/2015.

LUGLIO 2018

## INDICE

	Pagina	
Premessa	2	
Articolo 01	Definizioni	4
Articolo 02	Attività di distributore di prodotti fitosanitari	4
Articolo 03	Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	5
Articolo 04	Requisiti per il Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	6
Articolo 05	Requisiti per il Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	6
Articolo 06	Percorsi formativi e requisiti per l'accesso e la partecipazione ai corsi	7
Articolo 07	Domanda per la partecipazione ai corsi formativi e ammissione alla prova d'esame	8
Articolo 08	Soggetti attuatori dei percorsi formativi	9
Articolo 09	L'attività di docenza nei percorsi formativi e requisiti dei docenti	11
Articolo 10	L'attività di formazione: i corsi	11
Articolo 11	Commissione per la prova d'esame per il rilascio dell'Attestato di idoneità	13
Articolo 12	Convocazione della Commissione d'esame	14
Articolo 13	Prova d'esame propedeutica al rilascio dell'Attestato di idoneità	14
Articolo 14	Il giudizio della Commissione d'esame e l'Attestato di idoneità	15
Articolo 15	Attestato di frequenza per il rinnovo del certificato di abilitazione	16
Articolo 16	Modalità di richiesta e di ritiro del certificato di abilitazione	16
Articolo 17	Deterioramento, smarrimento o furto del certificato di abilitazione	16
Articolo 18	Sospensione o revoca delle abilitazioni	17
Articolo 19	Sanzioni	17
Articolo 20	Incompatibilità e Disposizioni finali	18
<i>Allegato 1</i>	<i>Moduli formativi per corso di base</i>	19
<i>Allegato 2</i>	<i>Moduli formativi per corso di aggiornamento</i>	21
<i>Allegato 3</i>	<i>Fac-simile per istanza manifestazione di interesse</i>	22
<i>Allegato 4</i>	<i>Revoca o sospensione del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari</i>	23

Linee guida regionali per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari rivolte ai Soggetti richiedenti l'abilitazione, alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti formatori e alle Commissioni d'esame. Aggiornamento e revisione della DD n. 2372/2015.

## **Premessa**

Con il decreto legislativo 150/2012 venivano definite le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, così come precisato all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine, tra le altre cose, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e, contestualmente, era fatto obbligo (articolo 8), a partire dal 26 novembre 2015, per i venditori di prodotti fitosanitari, il possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome secondo i propri ordinamenti.

A tal proposito, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE, del decreto legislativo 150/2012 e del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: "Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)", in Umbria, al fine di garantire che tali soggetti fossero in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie elencate nell'allegato I del citato decreto, con determinazione dirigenziale n. 2372 del 20/04/2015 si è provveduto a:

- istituire il sistema di formazione obbligatoria per i distributori di prodotti fitosanitari,
- individuare la figura giuridica e i requisiti organizzativi, strumentali e gestionali dell'Ente formatore,
- definire i requisiti occorrenti per l'accesso, da parte dei soggetti richiedenti l'abilitazione alla vendita, alle diverse tipologie di corsi,
- individuare le responsabilità in capo alla Regione con particolare riguardo alle procedure amministrative connesse all'autorizzazione degli Enti formatori,
- definire le competenze attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari,
- definire le modalità e le procedure per la valutazione dei soggetti che richiedono l'abilitazione alla vendita.

Per effetto della determinazione di cui sopra il sistema regionale di formazione obbligatoria può contare, allo stato attuale, su un numero significativo di Enti formatori che, entro il 31 gennaio di ogni anno solare, sono regolarmente autorizzati dal competente ufficio del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e welfare. Tali soggetti, presenti capillarmente su tutto il territorio regionale, provvedono ad espletare i corsi di formazione per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

Contestualmente le Aziende Sanitarie dell'Umbria hanno provveduto ad istituire, sulla base delle indicazioni regionali, le Commissioni per la prova d'esame dei candidati che intendono richiedere ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, in qualità di Autorità competenti, il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari; a tali Commissioni è affidato il compito di valutare il livello di preparazione degli esaminati che devono essere in possesso di una adeguata conoscenza nelle materie attinenti la commercializzazione di prodotti fitosanitari e di rilasciare l'Attestato di idoneità propedeutico al rilascio dell'abilitazione.

Inoltre, nel lasso di tempo intercorso dall'adozione della determinazione dirigenziale di cui sopra ad oggi, sono intervenute due importanti e sostanziali novità legislative che

modificano e/o integrano quanto precedentemente disposto. Occorre, in altri termini, recepire a livello regionale le disposizioni contenute, da una parte, nel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari” e, dall'altra, nel decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2018, n. 33, concernente “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte di utilizzatori non professionali”;

In ultima analisi, a distanza di poco più di tre anni dall'adozione della determinazione n. 2372/2015 e sulla base dell'esperienza fin qui realizzata nonché delle novità legislative, si reputa quanto mai opportuno procedere ad un aggiornamento e revisione delle Linee guida tali da adattare alle mutate situazioni le disposizioni regionali vincolanti per tutti i soggetti direttamente coinvolti con particolare riferimento a:

- ottimizzazione dell'organizzazione e gestione, da parte degli Enti formatori autorizzati, dei corsi per distributori/venditori di prodotti fitosanitari da realizzare anche con modalità on-line, con particolare riferimento alla attribuzione di specifiche responsabilità ad un proprio referente cui affidare la funzione di coordinatore tecnico-scientifico dell'attività formativa,
- definizione di una modulistica unica a disposizione degli Enti formatori per l'inoltro ai competenti uffici regionali dell'istanza recante la manifestazione di interesse alla realizzazione di corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;
- identificazione per gli Enti formatori di congrue ed efficaci modalità per la comunicazione, ai competenti uffici regionali del calendario annuale dei corsi programmati e la tempestiva segnalazione di ogni singolo appuntamento formativo,
- individuazione di modalità di monitoraggio e controllo dell'attività degli Enti formatori e dei requisiti dei soggetti che si iscrivono ai corsi,
- definizione della relativa Autorità competente per la vigilanza dell'attività formativa nonché delle possibili prescrizioni da impartire in caso di mancata ottemperanza, totale o parziale, delle disposizioni legislative vigenti compreso quelle contenute nelle linee guida regionali,
- determinazione, per quei Soggetti che erano/sono in possesso di un certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, dei requisiti per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari con particolare riferimento alla identificazione della durata del periodo intercorrente dalla data di scadenza di detto certificato a quella della richiesta ai competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali,
- identificazione di congrue e tempestive modalità di trasmissione ai competenti uffici regionali dei resoconti annuali, con particolare riferimento a:
  - le schede riepilogative inerenti i corsi realizzati da parte degli Enti formatori nel periodo autorizzato dalla Regione,
  - le schede riepilogative inerenti l'emissione dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, distinte in rilascio e rinnovo, da parte dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali,
- identificazione dell'Autorità competente per le sospensioni e le revoche del certificato di abilitazione alla vendita.

## Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida e sulla base della normativa vigente in materia, si intendono per:
  - a) *prodotti fitosanitari*: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno degli impieghi di cui all'art. 3, comma 1, punti da 1 a 5, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
  - b) *coadiuvanti*: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie;
  - c) *distributore*: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
  - d) *utilizzatore professionale*: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
  - e) *utilizzatore non professionale*: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa;
  - f) *prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al decreto del Ministero della Salute del 22 gennaio 2018, n. 33, che può essere acquistato ed utilizzato anche da persona priva dell'abilitazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012;
  - g) *popolazione interessata*: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

## Articolo 2 – Attività di distributore di prodotti fitosanitari

1. Per i soggetti che intendono svolgere attività di distributore (vendita all'ingrosso e/o al dettaglio) di prodotti fitosanitari è fatto obbligo il possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
2. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.
3. I titolari delle attività di distribuzione di fitosanitari sono autorizzati a vendere detti prodotti sia a utilizzatori professionali che a utilizzatori non professionali.
4. Il titolare dell'attività di distribuzione di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali, è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con esclusione delle norme contenute nei commi abrogati dall'art. 26 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
5. In caso di vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori professionali, il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali e l'identità dell'acquirente nonché di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione.
6. Al momento della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali, deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza

per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

7. Il distributore è tenuto, altresì, ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.
8. Nelle rivendite di cui al comma 1, è consentita, anche, la vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali (da ora PFnP), distinti in:
  - PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
  - PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.
9. Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del DPR 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 10, commi 1 e 3, e all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
10. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
11. Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell'informazione all'utilizzatore non professionale contenente le informazioni di cui al punto precedente.
12. Il rivenditore può fornire, altresì, all'acquirente indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno.
13. Per quanto non espresso nelle presenti linee guida, il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali è tenuto a conformarsi a quanto prescritto nel decreto del Ministero della Salute del 22 gennaio 2018, n. 33.

### **Articolo 3 – Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

1. Il certificato di abilitazione alla vendita, che è requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali e non professionali, è valido per cinque anni, su tutto il territorio nazionale e, senza limite di tempo dalla data di scadenza, può essere rinnovato a richiesta del titolare, per un analogo periodo, previa partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
2. Detto certificato viene rilasciato, in qualità di Autorità competente, dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità

- Sanitarie Locali dell'Umbria previa frequenza di uno specifico corso da svolgersi presso uno degli Enti di formazione in possesso di regolare autorizzazione regionale.
3. Sul certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sono presenti le informazioni che seguono:
- dati anagrafici dell'intestatario,
  - fotografia dell'intestatario debitamente vidimata con timbro dell'Autorità competente,
  - data di rilascio e data di scadenza dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari,
  - numero progressivo del certificato di abilitazione alla vendita.

#### **Articolo 4 – Requisiti per il Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

1. I soggetti che richiedono, per la prima volta, il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 150/2012, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso di specifico titolo di studio, ovvero di:
- diploma di scuola media superiore o laurea, anche triennale, in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.
2. All'atto della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare all'istanza:
- copia di un documento di identità in corso di validità,
  - copia dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Ente formatore,
  - n.2 fotografie formato tessera,
  - n.1 marca da bollo da 16,00 €,
  - copia della ricevuta di pagamento di € 33,80 recante la seguente causale: "rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari con esami" (punto B.36.1. Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione, in DGR 28 settembre 2017, n. 1081) da effettuarsi nelle modalità previste dai Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

#### **Articolo 5 – Requisiti per il Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

1. Nei casi di rinnovo delle abilitazioni l'emissione della certificazione, previa verifica della partecipazione a specifico corso di aggiornamento della durata di almeno 12 ore, è effettuata da parte delle medesime Autorità competenti di cui all'art. 3, punto 2, delle presenti linee guida. All'atto della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare all'istanza:
- copia di un documento di identità in corso di validità,
  - copia del certificato scaduto di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari,
  - copia dell'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento della durata di almeno 12 ore rilasciato dall'Ente formatore,
  - n.2 fotografie formato tessera,
  - n.1 marca da bollo da 16,00 €,
  - copia della ricevuta di pagamento di € 13,40 recante la seguente causale: "rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari senza esami" (punto B.36.2. Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione, in DGR 28 settembre 2017, n. 1081) da

effettuarsi nelle modalità previste dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. La domanda di rinnovo, ferma restando la durata della validità del certificato di abilitazione di cui al comma 4, non può essere presentata prima di 3 mesi dalla data di scadenza.
3. I certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, conservano la loro validità fino alla data di scadenza e possono essere rinnovati, senza limite di tempo dalla data di scadenza e previa verifica della partecipazione a specifico corso di aggiornamento della durata di almeno 12 ore, dall'Autorità competente, anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, sulla base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

## **Articolo 6 – Percorsi formativi e requisiti per l'accesso e la partecipazione ai corsi**

1. Il sistema regionale di formazione per la preparazione dei candidati intenzionati a richiedere l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari prevede corsi obbligatori distinti in:
  - corso di base per il rilascio dell'abilitazione di cui al successivo punto 6;
  - corso d'aggiornamento per il rinnovo dell'abilitazione di cui al successivo punto 7.
2. I suddetti corsi sono realizzati, in modalità d'aula o on-line (FAD/E-learning), dai soggetti di cui all'art. 8 delle presenti linee guida.
3. Per i corsi di base e di aggiornamento realizzati in modalità FAD/E-learning, le attività didattiche, su esplicito incarico dell'Ente formatore, devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.
4. Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione finalizzati alla preparazione dei candidati che intendono richiedere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, i soggetti richiedenti devono presentare obbligatoriamente all'Ente formatore copia del titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, delle presenti linee guida.
5. Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione finalizzati alla preparazione dei candidati che intendono richiedere il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, i soggetti richiedenti devono presentare obbligatoriamente al soggetto formatore copia del certificato scaduto.
6. I programmi del corso di base per il rilascio del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari (*Allegato 1 - tabelle n. 1 e n. 2*) e del corso per il suo rinnovo (*Allegato 2 - tabella n. 1*) devono essere articolati in maniera da assicurare l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 così come disciplinato specificatamente dall'Allegato I - parte A del PAN.
7. I corsi di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, così come indicato all'azione A 1.11 del PAN, devono avere una durata di almeno 25 ore di cui:
  - almeno 20 ore devono essere destinate a materie comuni per la formazione dei distributori nonché degli utilizzatori professionali e dei consulenti (*Allegato 1 - tabella n. 1*),
  - almeno 5 ore devono essere destinate a materie specifiche per la formazione dei distributori (*Allegato 1 - tabella n. 2*).



8. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore e l'attività didattica deve comprendere le materie specifiche per l'aggiornamento (*Allegato 2 - tabella n. 1*).
9. Le materie oggetto dei corsi di base e di aggiornamento sono articolate in moduli formativi omogenei ed obbligatori e per ognuno di essi è indicata la durata raccomandata.
10. Tutti i soggetti che hanno frequentato corsi di base, anche in modalità FAD/E-learning, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, devono sostenere una prova d'esame tenuto da una Commissione ad hoc istituita nelle modalità stabilite all'art. 11 delle presenti linee guida.
11. Per poter accedere alla prova d'esame, la frequenza del singolo partecipante al corso propedeutico al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, non deve essere inferiore all'80% del monte ore complessivo delle lezioni e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza, derivante dall'apposizione, per ogni seduta formativa (modulo/lezione) della firma di presenza in entrata e in uscita da parte dei corsisti, su appositi fogli firma - o registro delle presenze - predisposti dall'Ente formatore. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nel territorio della regione Umbria, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.
12. Possono partecipare ai corsi di formazione proposti dagli Enti formatori autorizzati dalla Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome a condizione che:
  - l'esame per il riconoscimento di idoneità al rilascio del certificato di abilitazione venga comunque sostenuto presso la Commissione d'esame della ASL competente per territorio in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione;
  - il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sia effettuato dal servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
13. Alla parte comune dei corsi di formazione per distributori possono partecipare anche gli utilizzatori professionali.
14. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
15. I competenti uffici regionali, nell'ambito della propria attività di monitoraggio e vigilanza e in qualità di Autorità competente, possono prevedere l'effettuazione, senza preavviso, di visite ispettive finalizzate alla valutazione dei requisiti posseduti dall'Ente formatore, dell'organizzazione e gestione dell'attività formativa, dei requisiti posseduti dai docenti e dei corsisti, delle modalità di realizzazione dei corsi nonché delle singole lezioni.
16. Qualora, dagli esiti dell'ispezione di cui al precedente punto, si evidenziassero situazioni o modalità non conformi alle prescrizioni della normativa vigente e alle disposizioni delle presenti linee guida, l'Autorità competente di cui al precedente punto può disporre, con atto motivato, la sospensione dell'attività formativa o, in caso di reiterazione della non conformità o di grave inadempienza, la revoca dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi di formazione.

#### **Articolo 7 – Domanda per la partecipazione ai corsi formativi e ammissione alla prova d'esame**

1. I Soggetti interessati al rilascio e al rinnovo di un certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari devono presentare all'Ente formatore apposita domanda di

partecipazione allo specifico corso. La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore obbligatoriamente documentate, per una sola convocazione al corso.

2. La domanda, redatta in bollo e debitamente firmata dall'interessato, deve essere corredata da n. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. I soggetti interessati al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nella domanda di cui ai punti precedenti sono tenuti ad indicare esplicitamente la richiesta di ammissione alla prova d'esame

## **Articolo 8 – Soggetti attuatori dei percorsi formativi**

1. I corsi di formazione finalizzati alla preparazione dei Soggetti che intendono richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, tenuto conto di quanto stabilito dall'azione A 1.10 del PAN – D.M. 22/01/2014, sono effettuati, in qualità di Soggetti attuatori, da Enti di formazione, pubblici o privati, accreditati, ai sensi delle leggi regionali n. 28 del 16/12/2002 e n. 7 del 15/04/2009 e della determinazione della giunta regionale n. 1948 del 09/12/2004, allegati A e B.
2. Gli Enti formatori di cui sopra che intendono effettuare corsi di formazione o di aggiornamento propedeutici, rispettivamente, al rilascio ed a rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, specifica manifestazione di interesse alla Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane della Regione Umbria che è l'Autorità competente per il rilascio all'Ente formatore delle autorizzazioni annuali per l'espletamento di detti corsi.
3. A partire dall'anno 2019, l'istanza recante la manifestazione d'interesse (*Allegato 3*) redatta in carta semplice, deve:
  - essere firmata dal legale rappresentante e recare il timbro dell'Ente formatore regolarmente accreditato dalla Regione Umbria,
  - pervenire tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)
  - essere posta all'attenzione del Dirigente del Servizio "Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare" della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane della Regione Umbria;
  - essere corredata dalla seguente documentazione:
    - a) denominazione e estremi identificativi dell'Ente formatore e numero/anno della determinazione dirigenziale contenente l'accreditamento regionale dell'Ente formatore;
    - b) estremi identificativi del legale rappresentante e copia di un suo documento di identità in corso di validità;
    - c) estremi identificativi di un coordinatore tecnico-scientifico al quale è affidata, dall'Ente formatore, la responsabilità dell'attività formativa e copia di un suo documento di identità in corso di validità;
    - d) scheda sintetica dell'attività formativa prevista nel corso dell'anno distinta in corsi per il rilascio e corsi per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari con la data o il periodo presunti di svolgimento;
    - e) programma didattico, modalità di svolgimento e durata del corso propedeutico al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari corredato dal calendario dei moduli e delle lezioni inerenti gli argomenti del corso e dalle modalità di attuazione delle lezioni;
    - f) costo previsto per la frequentazione del corso propedeutico al rilascio del certificato;

- g) programma didattico, modalità di svolgimento e durata del corso propedeutico al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari corredato dal calendario dei moduli e delle lezioni inerenti gli argomenti del corso e delle modalità di attuazione delle lezioni;
  - h) costo previsto per la frequentazione del corso propedeutico al rinnovo del certificato;
  - i) sistema utilizzato per la registrazione della presenza dei corsisti alle singole lezioni finalizzato alla determinazione della percentuale di frequenza;
  - j) costo della prova d'esame per i soggetti che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;
  - k) elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento/i trattato/i nel corso corredato dal curriculum di ogni singolo docente;
  - l) autodichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia del rappresentante legale dell'Ente formatore che dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dal PAN all'azione A 1.10.2 – D.M. 22/01/2014;
4. Il Servizio regionale di cui sopra previa verifica positiva dei requisiti dell'Ente formatore, dei docenti e della conformità dei programmi a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali, provvede, entro il limite massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, con proprio atto amministrativo, ad autorizzare l'espletamento dei corsi per l'anno di riferimento dandone relativa comunicazione al Soggetto formatore nonché, per l'espletamento delle rispettive competenze, ai Servizi regionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Per il regolare svolgimento dei corsi gli Enti formatori provvedono a nominare un coordinatore tecnico-scientifico al quale è affidata la responsabilità dell'attività formativa con particolare riferimento a:
- verifica dei titoli di studio dei docenti individuati dall'Ente per lo svolgimento dei moduli e/o delle lezioni dei diversi corsi;
  - verifica di eventuali situazioni di incompatibilità dei docenti di cui all'art. 9, punto 2, della presente linea guida;
  - conformità dei programmi delle diverse proposte formative proposte dall'Ente alle indicazioni contenute nel PAN e nella presente linea guida;
  - controllo del registro delle presenze e monitoraggio della frequenza da parte dei corsisti;
  - verifica del livello di apprendimento conseguito dai corsisti e raccolta del loro grado di soddisfazione in riferimento a: a) metodologie didattiche, b) chiarezza, competenza e completezza nell'esposizione degli argomenti trattati dal docente, c) materiale didattico posto a disposizione dei corsisti, d) strumentazione tecnica utilizzata per l'esposizione degli argomenti, e) adeguatezza e livello di comfort dello spazio fisico destinato alla realizzazione dell'attività formativa.
6. Gli Enti formatori autorizzati provvedono direttamente a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, presso i soggetti interessati la realizzazione dei corsi per il rilascio e quelli per il rinnovo, i requisiti richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, le modalità per l'iscrizione ai corsi, i relativi costi nonché le modalità organizzative ed ogni altra indicazione concernente la proposta didattica.
7. Il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Umbria, dopo aver autorizzato con proprio atto l'Ente formatore ad espletare i corsi, può pubblicizzare, anche attraverso la segnalazione sul sito web istituzionale, l'elenco degli Enti formatori autorizzati, nel territorio regionale, a svolgere i suddetti corsi.

8. Gli Enti formatori autorizzati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvedono direttamente a convocare i candidati per la frequentazione delle diverse tipologie di corso indicando, contestualmente, la sede di svolgimento, i nominativi dei singoli docenti incaricati e le date delle lezioni del corso nonché, per i soggetti che hanno frequentato il corso propedeutico al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, sede e data di svolgimento della prova d'esame.
9. Al fine di conoscere il livello di apprendimento conseguito dal Soggetto che ha frequentato un corso propedeutico al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, di cui all'art. 4, punto 6 delle presenti linee guida, l'Ente formatore, prima di rilasciare l'attestato di frequenza, può prevedere la realizzazione di un test con almeno 30 domande a risposta chiusa o un colloquio esploratore riguardanti i diversi ambiti ed argomenti trattati nei diversi moduli del corso.
10. I competenti uffici regionali, nell'ambito della propria attività di monitoraggio e vigilanza e in qualità di Autorità competente, possono prevedere l'effettuazione, senza preavviso, di visite ispettive finalizzate alla valutazione dei requisiti posseduti dall'Ente formatore, dell'organizzazione e gestione dell'attività formativa, dei requisiti posseduti dai docenti e dei corsisti, delle modalità di realizzazione dei corsi nonché delle singole lezioni.
11. Qualora, dagli esiti dell'ispezione di cui al precedente punto, si evidenziassero situazioni o modalità non conformi alle prescrizioni della normativa vigente e alle disposizioni delle presenti linee guida, l'Autorità competente di cui al precedente punto può disporre, con atto motivato, la sospensione dell'attività formativa o, in caso di reiterazione della non conformità o di grave inadempienza, la revoca dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi di formazione.

#### **Articolo 9 – L'attività di docenza nei percorsi formativi e requisiti dei docenti**

1. Gli Enti formatori autorizzati, per la realizzazione dei corsi finalizzati al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni, si avvalgono di docenti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali e ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche, veterinarie e di tecniche della prevenzione in ambiente di vita e di lavoro e dotati di adeguate competenze tecnico-professionali.
2. I docenti, come previsto al punto 2. del par. A.1.10 del PAN, non possono assumere l'incarico qualora si trovino in condizione di incompatibilità ovvero abbiano "*rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009*". Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione, saltuaria e a fini scientifici, con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.
3. Nei casi in cui il docente incaricato sia dipendente di Amministrazioni pubbliche, l'Ente formatore provvede ad attivare un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di natura privatistica.
4. La Regione Umbria, in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, può organizzare, sulla base delle esigenze rilevate, appositi corsi di formazione destinati ai docenti dei suddetti corsi.

#### **Articolo 10 – L'attività di formazione: i corsi**

1. I programmi del corso di base per il rilascio del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari (*Allegato 1 - tabelle n. 1 e n. 2*) e del corso per il suo

- rinnovo (*Allegato 2 - tabella n. 1*) devono essere articolati in maniera da assicurare l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012 così come disciplinato specificatamente dall'Allegato I - parte A del PAN.
2. I corsi di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, così come indicato all'azione A 1.11 del PAN, devono avere una durata di almeno 25 ore di cui:
    - almeno 20 ore devono essere destinate a materie comuni per la formazione dei distributori nonché degli utilizzatori professionali e dei consulenti (*Allegato 1 - tabella n. 1*),
    - almeno 5 ore devono essere destinate a materie specifiche per la formazione dei distributori (*Allegato 1 - tabella n. 2*).
  3. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore e l'attività didattica deve comprendere le materie specifiche per l'aggiornamento (*Allegato 2 - tabella n. 1*).
  4. Le materie oggetto dei corsi di base e di aggiornamento sono articolate in moduli formativi omogenei ed obbligatori e per ognuno di essi è indicata la durata raccomandata.
  5. Tutti i soggetti che hanno frequentato corsi di base, anche in modalità FAD/E-learning, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, devono sostenere una prova d'esame tenuta da una Commissione ad hoc istituita nelle modalità stabilite all'art. 11 delle presenti linee guida.
  6. Per poter accedere alla prova d'esame, la frequenza del singolo partecipante al corso propedeutico al rilascio delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, non deve essere inferiore all'80% del monte ore complessivo delle lezioni e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza, derivante dall'apposizione, per ogni seduta formativa (modulo/lezione) della firma di presenza in entrata e in uscita da parte dei corsisti, su appositi fogli firma - o registro delle presenze - predisposti dall'Ente formatore. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nel territorio della regione Umbria, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.
  7. Possono partecipare ai corsi di formazione proposti dagli Enti formatori autorizzati dalla Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome a condizione che:
    - l'esame per il riconoscimento di idoneità al rilascio del certificato di abilitazione venga comunque sostenuto presso la Commissione d'esame della ASL competente per territorio in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione;
    - il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari sia effettuato dal servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
  8. Alla parte comune dei corsi di formazione per distributori possono partecipare anche gli utilizzatori professionali.
  9. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
  10. Al fine di conoscere il livello di apprendimento conseguito dal Soggetto che ha frequentato un corso propedeutico al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, di cui all'art. 4, punto 6 delle presenti linee guida, l'Ente formatore, prima di rilasciare l'attestato di frequenza, può prevedere la realizzazione di un test con almeno 30 domande a risposta chiusa o un colloquio esploratore riguardanti i diversi ambiti ed argomenti trattati nei diversi moduli del corso.

11. I competenti uffici regionali, nell'ambito della propria attività di monitoraggio e vigilanza e in qualità di Autorità competente, possono prevedere l'effettuazione, senza preavviso, di visite ispettive finalizzate alla valutazione dei requisiti posseduti dall'Ente formatore, dell'organizzazione e gestione dell'attività formativa, dei requisiti posseduti dai docenti e dei corsisti, delle modalità di realizzazione dei corsi nonché delle singole lezioni.
12. Qualora, dagli esiti dell'ispezione di cui al precedente punto, si evidenziassero situazioni o modalità non conformi alle prescrizioni della normativa vigente e alle disposizioni delle presenti linee guida, l'Autorità competente di cui al precedente punto può disporre, con atto motivato, la sospensione dell'attività formativa o, in caso di reiterazione della non conformità o di grave inadempienza, la revoca dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi di formazione.
13. Ai fini della necessaria programmazione di eventuali visite ispettive di cui al punto 10, il titolare dell'Ente formatore - o il coordinatore tecnico-scientifico dei corsi - è tenuto obbligatoriamente a comunicare, almeno 10 giorni prima, l'inizio di ogni attività formativa con l'indicazione del calendario delle lezioni, l'orario di inizio e di fine di ogni singola lezione, i nominativi dei docenti incaricati, la sede di svolgimento delle lezioni. Detta comunicazione deve essere posta all'attenzione del responsabile della Sezione "Sanità Pubblica" della Direzione regionale "Salute e welfare" e trasmessa ai competenti uffici regionali per posta elettronica certificata all'indirizzo mail [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it).
14. La mancata o inesatta comunicazione può essere motivo per l'annullamento da parte dell'Autorità competente, di cui al punto 10, dell'efficacia del corso.
15. Alla scadenza del periodo autorizzato, l'Ente formatore è tenuto a comunicare ai competenti uffici regionali le seguenti informazioni:
  - numero di corsi di base della durata di almeno 25 ore realizzati nel corso dell'anno, elenco nominativo dei soggetti che hanno frequentato detti corsi e numero di soggetti ritenuti idonei dalla Commissione d'esame,
  - numero di corsi di aggiornamento della durata di almeno 12 ore realizzati nel corso dell'anno, elenco nominativo dei soggetti che hanno frequentato detti corsi.Detta comunicazione deve essere posta all'attenzione del responsabile della Sezione "Sanità Pubblica" della Direzione regionale "Salute e welfare" e trasmessa ai competenti uffici regionali per posta elettronica certificata all'indirizzo mail [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it).

#### **Articolo 11 – Commissione per la prova d'esame per il rilascio dell'Attestato di idoneità**

1. La valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio dei certificati abilitanti alla vendita di prodotti fitosanitari è effettuata da un'apposita Commissione d'esame (da ora: *Commissione*) composta dai seguenti membri di cui:
  - a) due rappresentanti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale dell'Umbria competente per territorio in possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al decreto legislativo n. 150/2012 e al decreto ministeriale del 22/01/2014.
  - b) un rappresentante del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, competente in materia di fitosanitari.
2. Alle sedute di esame può prendere parte il dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e welfare o altro medico, con responsabilità di sezione, da lui delegato.

3. La Commissione, previa richiesta ai dirigenti dei corrispondenti servizi regionali dei rappresentanti di cui ai precedenti punti 1.b e 2, è nominata con atto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale dell'Umbria competente per territorio. Con il medesimo atto il Direttore affida ad uno dei membri individuati dall'Azienda Sanitaria Locale la funzione di Presidente della Commissione. Per ogni membro titolare componente della Commissione deve essere nominato un membro supplente che sostituisce il titolare nei casi in cui il titolare è impossibilitato a partecipare alla seduta d'esame.
4. La Commissione rimane in carica per un periodo di tre anni e i membri, titolari e supplenti, possono essere riconfermati.
5. In ogni Azienda Sanitaria Locale, a seconda delle esigenze e della dislocazione territoriale delle sedi d'esame, possono essere istituite anche due o più sottocommissioni d'esame.
6. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale comunica ai titolari degli Enti formatori autorizzati dalla Regione e operanti nel territorio di propria competenza, la composizione della Commissione, il nominativo ed i recapiti (indirizzo al quale inoltrare la richiesta, numero telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria) del suo presidente nonché le modalità per la convocazione del suddetto organismo.
7. La Commissione svolge le proprie funzioni in piena autonomia ed i giudizi espressi non sono, in alcun modo, vincolanti per l'Azienda Sanitaria Locale e per l'Ente formatore.
8. Ai membri della Commissione è dovuto, da parte dell'Ente formatore, il rimborso delle spese di viaggio - di andata e di ritorno - dal luogo di residenza al luogo di effettuazione della prova di esame e se richiesto la corresponsione di un gettone di presenza per giornata di seduta, nella misura massima di euro 50,00 (cinquanta/00).

#### **Articolo 12 – Convocazione della Commissione d'esame**

1. Gli Enti formatori anche attraverso il coordinatore tecnico-scientifico di cui all'art. 8, punto 5, provvedono, almeno 15 giorni prima della data che si intende proporre, ad inoltrare al Presidente della Commissione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la richiesta di convocazione della Commissione d'esame di cui all'art. 11 delle presenti linee guida, indicando data, ora e luogo di svolgimento della prova d'esame.
2. Contestualmente alla richiesta di convocazione di cui al precedente punto, l'Ente formatore, ai fini del regolare svolgimento della prova d'esame, trasmette al presidente della Commissione l'elenco dei candidati ammissibili a sostenere la prova d'esame e, per ognuno di essi, i dati relativi alla frequenza alle lezioni.
3. La prova d'esame si svolge, nella data concordata con il presidente della Commissione, nella sede dell'Ente formatore che provvede, altresì, almeno 10 giorni prima della data prescelta, alla convocazione dei candidati ammessi.
4. L'Ente formatore, anche attraverso il coordinatore tecnico-scientifico, provvede ad inviare, almeno 7 giorni prima, ai competenti uffici regionali comunicazione in merito a: luogo, data e ora di svolgimento della prova d'esame.

#### **Articolo 13 – Prova d'esame propedeutica al rilascio dell'Attestato di idoneità**

1. La prova d'esame propedeutica ad ottenere l'idoneità al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è tenuta dalla Commissione d'esame di cui al precedente art. 11, e consiste in un colloquio orale, effettuato in lingua italiana, che ha la finalità di verificare approfonditamente il livello di preparazione del

candidato sugli argomenti del programma formativo di cui all'allegato 1 delle presenti linee guida.

2. L'Ente formatore propone l'elenco dei candidati da esaminare e supporta l'attività della Commissione d'esame tramite la messa a disposizione di personale di segreteria al quale è affidato il compito di redigere ogni atto ritenuto necessario dal Presidente.
3. Il singolo candidato, prima di sostenere la prova d'esame, è tenuto a farsi identificare tramite la presentazione di un documento di identità in corso di validità.
4. Il Presidente della Commissione d'esame, prima dell'inizio della prova, sulla base dell'elenco dei candidati iscritti, accerta:
  - i nominativi dei candidati presenti e per ognuno di essi prende visione del titolo di studio di cui all'art. 4, punto 1, delle presenti linee guida,
  - i nominativi dei candidati assenti e, tra questi, quelli la cui assenza è determinata da malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata.
5. Ogni candidato sostiene individualmente la prova d'esame alla quale, in quanto atto pubblico, è consentito assistere.

#### **Articolo 14 – Il giudizio della Commissione d'esame e l'Attestato di idoneità**

1. Al termine della prova d'esame, la Commissione esprime per ogni singolo candidato esaminato un giudizio di "idoneità" o di "non idoneità" e il suo presidente redige apposito verbale, siglato e sottoscritto da tutti i membri, dal quale si evince: i nominativi dei candidati risultati "idonei", di quelli "non idonei", di quelli "assenti per malattia" e di quelli "assenti senza alcuna giustificazione".
2. Sulla base delle risultanze del verbale di cui al punto precedente, il Presidente della Commissione, con il supporto tecnico dell'Ente formatore, attesta, per ogni singolo candidato ritenuto idoneo, il superamento dell'esame. Tale attestazione è documento necessario e sufficiente per inoltrare, all'Autorità competente, l'istanza per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
3. L'Ente formatore, sulla base del verbale della Commissione d'esame rilascia ad ogni candidato risultato idoneo, su propria carta intestata, un "Attestato di idoneità" sul quale sono necessariamente riportati:
  - a. il numero e la data della determinazione dirigenziale della Regione Umbria con la quale si autorizza l'Ente ad effettuare il corso,
  - b. il numero progressivo dell'attestato,
  - c. il luogo e la data di svolgimento della prova d'esame,
  - d. la tipologia di corso, il numero totale e la percentuale delle ore frequentate,
  - e. gli estremi identificativi del Soggetto esaminato,
  - f. il giudizio di idoneità espresso dalla Commissione,
  - g. le firme del legale rappresentante dell'Ente formatore e del Presidente della Commissione d'esame.
4. I candidati risultati "non idonei" possono ripresentare la domanda, in bollo, di ammissione ad una nuova prova di esame, senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data della fine del corso frequentato.
5. I candidati risultati "non idonei" anche alla seconda prova d'esame sono tenuti a frequentare nuovamente il corso di preparazione.
6. Il candidato risultato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, debitamente certificati, può sostenere l'esame nella sessione successiva senza ripresentare la domanda.



## **Articolo 15 – Attestato di frequenza per il rinnovo del certificato di abilitazione**

1. L'Ente formatore, sulla base delle presenze registrate, rilascia ad ogni Soggetto che ha frequentato un corso di aggiornamento della durata di almeno 12 ore, su propria carta intestata, un "Attestato di frequenza" sul quale sono necessariamente riportati:
  - a. il numero e la data della determinazione dirigenziale della Regione Umbria con la quale si autorizza l'Ente ad effettuare il corso,
  - b. il numero progressivo dell'attestato,
  - c. tipologia di corso, il numero totale e la percentuale delle ore frequentate,
  - d. gli estremi identificativi del Soggetto,
  - e. il luogo e la data,
  - f. la firma del legale rappresentante dell'Ente formatore.

## **Articolo 16 – Modalità di richiesta e di ritiro del certificato di abilitazione**

1. Il Soggetto che ha frequentato un corso di almeno 25 ore ed è in possesso dell'Attestato di idoneità, di cui all'art. 14, può richiedere, tramite istanza indirizzata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari nelle modalità previste agli artt. 3 e 4 delle presenti linee guida.
2. Il Soggetto, in possesso di un certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari scaduto, che ha frequentato un corso di almeno 12 ore così come attestato dall'Ente formatore può richiedere, tramite istanza indirizzata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari nelle modalità previste all'art. 5 delle presenti linee guida.
3. Il certificato di abilitazione deve essere ritirato esclusivamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, presso la sede del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ove è stata presentata la richiesta.
4. Sul certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari o sul rinnovo deve essere apposta la firma del titolare.

## **Articolo 17 – Deterioramento, smarrimento o furto del certificato di abilitazione**

1. Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari non è ritenuto valido qualora non siano più chiaramente leggibili le generalità del titolare, la data di rilascio e quella di scadenza o il numero, nonché risulti evidentemente deteriorata la fotografia del titolare. Al verificarsi di tale situazione il titolare dell'abilitazione è tenuto a richiedere un duplicato del suddetto certificato.
2. Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, qualora conseguito in altra Regione all'Autorità competente che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione.
3. Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente "Duplicato".
4. Alla domanda in bollo devono allegarsi due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di identità in corso di validità e una marca da bollo da 16,00 € da apporre sul certificato di abilitazione che dovrà essere consegnata al momento del rilascio del medesimo.

5. Al momento della consegna del duplicato l'Autorità competente è tenuta a ritirare e annullare il documento deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ancora in corso di validità, il titolare, previa presentazione di regolare denuncia presso le Autorità di polizia, è tenuto a richiedere esclusivamente all'Autorità competente che lo ha rilasciato, un suo duplicato.
7. Alla domanda del duplicato del certificato di abilitazione devono essere allegati:
  - copia della denuncia di smarrimento o furto,
  - copia di un documento di identità in corso di validità,
  - due fotografie formato tessera uguali e recenti.Ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405 art. 4 nota 2 - lettera a), la domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcun bollo. Il duplicato del certificato di abilitazione deve riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e deve essere presente la dicitura "Duplicato" segnalata in maniera evidente.

### **Articolo 18 – Sospensione o revoca delle abilitazioni**

1. Ai sensi dell'azione A.1.13 del Piano d'Azione Nazionale, il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari può essere sospeso o revocato, mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente, ovvero il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualora vengano riscontrate le inadempienze di cui all'allegato I, parte C del decreto ministeriale del 22/01/2014 (*Allegato 4*).
2. In caso di sospensione, la durata del periodo è stabilita dall'Autorità competente, di cui al punto precedente, in relazione alle inadempienze riscontrate.

### **Articolo 19 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari, senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui all'art. 18 delle presenti linee guida.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
9. Il servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in qualità di autorità competente e nel rispetto di quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti commi.

## **Articolo 20 – Incompatibilità e Disposizioni finali**

1. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato, parte A.1.3 del decreto 22/01/2014, non può svolgere l'attività di consulenza.
2. La Commissione d'esame già in carica alla data di emanazione del presente atto può continuare a svolgere le proprie attività fino al termine del periodo di vigenza. Trascorso tale termine, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali dell'Umbria provvede alla nomina della Commissione d'esame conformandosi alle disposizioni previste dalle presenti Linee guida.
3. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Linee guida si applicano le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, nel decreto legislativo n. 150/2012, nel decreto ministeriale del 22 gennaio 2014, nel decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 e nel decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2018, n. 33.

ALLEGATO n. 1 – MODULI FORMATIVI PER CORSO DI BASE

Tabella n. 1 - *Materie comuni per la formazione dei distributori nonché degli utilizzatori professionali e dei consulenti*

<b>Moduli formativi</b>	<b>Ore</b>
1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi	<b>3</b>
2) strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area	
3) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: <i>a) modalità di identificazione e controllo;</i> <i>b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata</i> <i>c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente</i> <i>d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale</i> <i>e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione</i>	<b>5</b>
4) misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente	
5) valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente	<b>4</b>
6) corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita	
7) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari	
8) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari	<b>5</b>
9) attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: <i>a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura)</i> <i>b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva)</i> <i>c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio</i>	
10) rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari	
11) aree specifiche ai sensi degli articoli 14 ( <i>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile</i> ) e 15 ( <i>Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche</i> ) del decreto legislativo n. 150/2012	<b>3</b>
<b>Totale ore</b>	<b>20</b>

Tabella n. 2 - Materie specifiche per la formazione dei distributori

Moduli formativi	Ore
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);</li> <li>2) modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;</li> <li>3) interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;</li> <li>4) norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;</li> <li>5) addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;</li> </ol>	<b>3</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6) nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;</li> <li>7) biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;</li> <li>8) modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.</li> </ol>	<b>2</b>
<b>Totale ore</b>	<b>5</b>

## ALLEGATO n. 2 – MODULI FORMATIVI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO

---

Tabella n. 1 - *Materie specifiche per l'aggiornamento dei distributori*

<b>Moduli formativi</b>	<b>Ore</b>
1) approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione della tecnica e della normativa	<b>3</b>
2) acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari	<b>3</b>
3) conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica	<b>3</b>
4) conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale	<b>3</b>
<b>Totale ore</b>	<b>12</b>



## ALLEGATO 4 - REVOCA O SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

---

Scheda n. 1 - Cause di sospensione o revoca del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Sospensione	Revoca
	Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego.
Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.